

## DECISIONE (UE) 2022/871 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione. Essa prevede altresì che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.
- (2) L'equivalenza è stata concessa a tali paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (*International Seed Testing Association* — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi che sono equivalenti ai metodi dell'ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell'Unione prima di concedere l'equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell'accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell'Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero pertanto continuare a essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell'Unione.
- (3) Nel 2016 la Bolivia ha presentato un'istanza alla Commissione chiedendole di concedere l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi e alle sementi di *Sorghum* spp. (sorgo), *Zea mays* (mais) e *Helianthus annuus* (girasole) prodotte e certificate in Bolivia.

<sup>(1)</sup> Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

<sup>(3)</sup> Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

